

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3094}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CRISTOFORI, FERRARI GIORGIO, MANCINI VINCENZO,
AZZOLINI, BIANCHI, BONALUMI, CARLOTTO, DEGENNA-
RO, FOSCHI, GAROCCHIO, LATTANZIO, LOMBARDO, PUJIA,
RICCIUTI, ROSSATTINI, SCOTTI, TEDESCHI**

Presentata il 26 luglio 1985

**Ricostruzione nell'assicurazione obbligatoria italiana delle po-
sizioni assicurative dei cittadini italiani rimpatriati dalla Libia**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la legge 2 maggio 1983, n. 181, il Parlamento ha disposto la ricostituzione, a tutti gli effetti, nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti gestita dall'INPS, delle posizioni assicurative trasferite all'INAS libico in base all'accordo italo-libico del 2 ottobre 1956, ratificato con legge 17 agosto 1957, n. 843, mediante versamento all'INAS stesso, da parte dello Stato, dell'ammontare, ridotto del 50 per cento, delle riserve matematiche delle pensioni o quote di pensioni corrispondenti alle posizioni assicurative da ricostituire, relativamente ai periodi di lavoro compiuti in Libia anteriormente al 1° luglio 1957.

Con la stessa legge n. 181, il Parlamento ha disposto, altresì, il mantenimento in

vigore delle disposizioni in materia previdenziale contenute nel decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, al fine soprattutto di non far perdere agli interessati il diritto all'assegno temporaneo mensile di importo pari ai trattamenti minimi di pensione vigenti in Italia, nei casi in cui i contributi relativi alle posizioni ricostituite in base alla predetta legge non sono sufficienti, da soli o unitamente a quelli versati per lavoro svolto in Italia dopo il rimpatrio, a far acquisire un diritto a pensione secondo le norme comuni, a causa dell'esclusione dei periodi compiuti in Libia tra il 1° luglio 1957 ed il 21 luglio 1970, mentre il diritto all'assegno temporaneo mensile si può conseguire con il computo

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

anche di questi ultimi periodi i quali possono essere comprovati in mancanza di idonea documentazione con dichiarazioni di responsabilità rilasciate dagli interessati.

La presente proposta di legge ha lo scopo di consentire l'utilizzazione piena dei predetti periodi non solo ai fini del diritto ad una prestazione di importo *standard*, cioè pari al trattamento minimo di pensione, quale è l'assegno temporaneo mensile, ma anche ai fini della misura della prestazione pensionistica che deve spettare ai lavoratori già occupati in Libia, secondo le norme comuni, in dipendenza della loro intera carriera assicurativa.

In tal senso, la proposta di legge che si propone ha anche lo scopo di riparare nel modo giusto e appropriato, con la ricostituzione nell'assicurazione italiana, a totale carico dello Stato, delle posizioni assicurative relative ai periodi di lavoro compiuti in Libia tra il 1° luglio 1957 ed il 21 luglio 1970, al danno subito dai nostri connazionali per effetto delle note misure limitative libiche che hanno portato alla confisca dei loro beni, diritti ed interessi, ivi compresi i diritti in materia previdenziale.

Il provvedimento che si propone è analogo al decreto ministeriale 6 novembre 1973 emanato, a seguito della legge 9 ottobre 1971, n. 979, di ratifica dell'accordo italo-rumeno del 23 gennaio 1968, concernente il regolamento delle questioni finanziarie in sospenso fra l'Italia e la Romania, per la ricostituzione nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'INPS delle posizioni assicurative relative ai periodi di assicurazione compiuti in Romania da cittadini italiani costretti a suo tempo a rimpatriare da tale Stato subendo la perdita dei loro beni, diritti ed interessi.

I singoli articoli della proposta di legge vengono qui di seguito illustrati.

L'articolo 1 prevede la facoltà per i cittadini italiani rimpatriati dalla Libia di chiedere la ricostituzione nella assicura-

zione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei periodi di assicurazione compiuti in Libia tra il 1° luglio 1957 ed il 21 luglio 1970, sia per lavoro dipendente che autonomo.

L'articolo 2 prevede la ricostituzione di cui all'articolo 1 con le modalità previste per il riscatto dei periodi di lavoro subordinato compiuti all'estero e l'accollo allo Stato dell'intero relativo onere.

A tale scopo si fa riferimento agli eventuali residui degli stanziamenti previsti dalle leggi 26 gennaio 1980, n. 16, 2 maggio 1983, n. 181 e 5 aprile 1985, n. 135.

L'articolo 3 prevede l'obbligo per gli interessati di presentare la domanda di ricostituzione corredata da idonea documentazione comprovante la qualifica professionale e la durata dei periodi di assicurazione compiuti in Libia, o, in mancanza, da apposita dichiarazione di responsabilità. Ciò in considerazione della difficoltà effettivamente esistente per ottenere dalle competenti autorità libiche il rilascio della necessaria documentazione assicurativa.

L'articolo 4 prevede l'esclusione dal computo ai fini della determinazione del requisito di contribuzione nel quinquennio precedente la data della domanda di pensione di invalidità, della morte del lavoratore o della domanda di autorizzazione ai versamenti volontari, dei periodi compresi tra la data terminale dell'assicurazione in Libia e quella della domanda di ricostituzione.

L'articolo 5 prevede il rimborso agli interessati dei contributi dagli stessi versati per i periodi per i quali opera la ricostituzione di cui trattasi.

L'articolo 6 prevede un termine di tre anni per la presentazione delle domande.

L'articolo 7 stabilisce che le prestazioni spettanti in base al provvedimento in questione non possono avere decorrenza anteriore al primo giorno del mese successivo a quello della sua entrata in vigore.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I cittadini italiani rimpatriati dalla Libia hanno facoltà di chiedere la ricostituzione delle posizioni assicurative nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, per i periodi di assicurazione compiuti in Libia, per lavoro dipendente o autonomo, dal 1° luglio 1957 al 21 luglio 1970, colpite da misure limitative libiche.

Detta ricostituzione può essere chiesta anche dai superstiti dei cittadini italiani di cui al comma precedente purché in possesso della cittadinanza italiana.

ART. 2.

La ricostituzione di cui al precedente articolo 1 è effettuata con le modalità previste dall'articolo 51, secondo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153 e dall'articolo 2-*octies* del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, accreditando, per ciascuna settimana coperta da assicurazione in Libia, il contributo base corrispondente alla classe media in vigore in Italia nei periodi cui i contributi si riferiscono; il relativo onere è posto a carico dello Stato che vi fa fronte con gli stanziamenti previsti dall'articolo 12 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, nonché dall'articolo 7 della legge 2 maggio 1983, n. 181, e dall'articolo 12 della legge 5 aprile 1985, n. 135.

ART. 3.

Per ottenere la ricostituzione di cui al precedente articolo 1 gli interessati debbono presentare all'Istituto nazionale della previdenza sociale apposita domanda corredata da idonea documentazione compro-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

vante la qualifica professionale e la durata dei periodi di assicurazione.

Qualora gli interessati non siano in grado di produrre la documentazione di cui al comma precedente, gli stessi possono rilasciare un'apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 4.

I periodi compresi tra la data terminale dell'assicurazione in Libia e quella della domanda di ricostituzione della posizione assicurativa, non coperti da contribuzione nell'assicurazione italiana, sono esclusi dal computo ai fini della determinazione del requisito di contribuzione nel quinquennio precedente la data della domanda di pensione di invalidità, della morte del lavoratore o la data della domanda di autorizzazione alla prosecuzione volontaria della assicurazione generale obbligatoria.

ART. 5.

L'importo dei contributi versati direttamente dai lavoratori all'Istituto nazionale della previdenza sociale per i periodi per i quali viene effettuata la ricostituzione in base alla presente legge è rimborsato, a domanda, agli interessati.

ART. 6.

Le domande di cui al precedente articolo 1 devono essere presentate entro il primo giorno successivo al compimento del triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 7.

Le prestazioni di cui alla presente legge non possono avere decorrenza anteriore al primo giorno del mese successivo a quello d'entrata in vigore della legge stessa.